



Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato INDIRE

**Adottato con Delibera n. 91
prot. n. 44220 del 05 ottobre 2023**

Art.1 Premessa

1. Il presente Regolamento regola le procedure di reclutamento ed assunzione del personale di INDIRE, in attuazione del Titolo II del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente modificato e integrato, in particolare con Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 2 Assunzioni presso INDIRE

1. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso INDIRE avvengono mediante concorsi pubblici della tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali cui si riferisce il bando fra quelle di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R.487/94 e ss.mm.ii..
2. I concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Art. 3 Competenze del Consiglio di Amministrazione INDIRE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni contenute nel Titolo II del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito delle disposizioni di cui al art. 10, comma 3, lettera r) dello Statuto INDIRE, con propria delibera sentita, per i profili attinenti al Settore Ricerca, il Consiglio Tecnico-Scientifico:
 - le modalità generali di svolgimento dei singoli concorsi per l'assunzione ai diversi profili e livelli indicando la tipologia selettiva più adeguata tra quelle elencate all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R.487/94 e ss.mm.ii, in ragione del profilo professionale oggetto di selezione;
 - i criteri per la formulazione di ciascun bando di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 6 del

D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii; il Consiglio di Amministrazione, in base al profilo professionale oggetto del concorso pubblico, può prescrivere ulteriori requisiti di partecipazione;

- i criteri per la composizione, la formazione e l'operatività delle commissioni esaminatrici: nello specifico, il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria delibera il numero e il profilo professionale dei componenti di commissione; parimenti può prevedere la necessità di avvalersi di membri aggiunti per esami di lingua, per specifiche materie o per dotarsi di specialisti in psicologia e risorse umane di cui alla richiamata disposizione normativa.

Art. 4 Competenze del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nell'ambito della specifica competenza amministrativa e gestionale, all'esito dell'autorizzazione a bandire da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal vigente Statuto e nel rispetto delle previsioni normative in materia di concorsi pubblici:

- nomina un responsabile del procedimento, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento. Detto responsabile del procedimento non può essere nominato successivamente quale membro di commissione;
- pubblica il bando di concorso redatto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii, dove, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, dovrà:
 - a) specificare il profilo, il livello, settore interessato;
 - b) determinare preventivamente, qualora di rilevanza per il profilo oggetto di selezione, in sede di valutazione dei titoli il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici da presentare a scelta del candidato e l'arco di tempo da prendere in considerazione;
 - c) garantire l'equilibrio di genere e la tutela delle categorie riservatarie per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, applicando i titoli di preferenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;
 - d) specificare l'eventuale possibilità di utilizzo successivo della graduatoria degli idonei anche per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato;

- e) curare, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, la predisposizione degli atti, le istruttorie e quanto necessario per l'espletamento delle relative procedure di concorso;
- f) vigilare sul corretto insediamento ed operato delle commissioni esaminatrici.

Art. 5 Requisiti

1. Ai concorsi possono partecipare i candidati che siano in possesso dei requisiti generali e degli ulteriori specifici requisiti eventualmente indicati da INDIRE nel singolo bando di concorso di cui all'art. 2 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;
2. La partecipazione avviene esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 6 Bandi di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. Esso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, nonché sul sito istituzionale di INDIRE.
2. Il bando di concorso deve prevedere che, in ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da INDIRE, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sia disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. INDIRE pubblica in tal caso sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.
3. Il bando di concorso deve prevedere la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. INDIRE garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico

legato alla procedura di presentazione della domanda.

4. Il bando di concorso deve dar conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii nonché' della rappresentatività di genere, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.
5. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.

Art. 7

Concorsi per l'assunzione di personale: disposizioni generali

1. Le procedure per l'assunzione del personale di INDIRE si svolgono con modalità che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, prevedono l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii..
3. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

4. Gli elaborati scritti sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
5. Laddove previste, le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove orali svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma precedente.
6. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
7. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti banditi, il bando può prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alle prove oggetto del bando di concorso.

Art. 8

Concorsi per l'assunzione di ricercatori e tecnologi

1. I concorsi per l'assunzione di ricercatori e tecnologi possono prevedere, ove riferiti a posizioni qualificate da INDIRE, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di

valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

2. È previsto l'espletamento di una prova scritta e di una prova orale, da svolgersi anche mediante videoconferenza e comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. I bandi prevedono altresì che i titoli, incluse le pubblicazioni, e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
3. Le prove sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura del profilo. Esse prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Concorsi per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo

1. I concorsi per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo prevedono l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico- pratico, e di una prova orale, da svolgersi anche mediante videoconferenza e comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. I bandi prevedono altresì che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Per l'assunzione delle qualifiche riferite ai profili amministrativi, INDIRE ha facoltà di aderire alla

ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.

Art. 10 **Accesso alla dirigenza**

1. Il reclutamento e l'assunzione di personale con qualifica di dirigente di II fascia a tempo indeterminato avviene nel rispetto delle disposizioni di cui dall'art. 28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dall'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, nonché, in relazione ai titoli valutabili, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78.
2. Nelle procedure di cui al comma 1, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti, con particolare riguardo alle specifiche Linee guida definite ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. INDIRE per l'assunzione di figure dirigenziali ha la facoltà di aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.
4. Per l'accesso alla dirigenza di II fascia a tempo determinato INDIRE si attiene alle disposizioni stabilite dall'art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 **Concorsi per il reclutamento di personale a tempo determinato**

1. I concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato gravante su contributo ordinario e con compiti riferiti alle attività istituzionali dell'Istituto seguono le regole procedurali di cui agli articoli precedenti in relazione al profilo professionale oggetto del concorso.

2. I concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato per lo svolgimento di specifiche attività legate a Progetti o Programmi di ricerca nazionali e internazionali in affidamento all'istituto, possono prevedere specifiche forme di valutazione dei candidati in base al profilo professionale oggetto del concorso pubblico.

Art. 12 Categorie protette

1. Ferma restando la possibilità per INDIRE di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Per l'assunzione in servizio delle categorie di lavoratori di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, INDIRE adotta tra le seguenti, la tipologia di assunzione ritenuta più funzionale alla natura e alle attività da svolgere:

- a) Concorso pubblico con riserva posti indetto da INDIRE;
- b) Sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99;
- c) Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 Commissioni esaminatrici

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c) dello Statuto INDIRE, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti da INDIRE è disposta con Decreto del Direttore Generale tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo di INDIRE, docenti ed estranei all'Istituto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali disposizioni si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

3. Le commissioni esaminatrici possano variare tra un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque componenti. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono una composizione specifica delle commissioni di concorso.
4. Compete al Direttore Generale assicurare che
 - a) i componenti delle commissioni si insedino entro il termine indicato nel provvedimento di nomina;
 - b) i componenti delle commissioni non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali e comunque che non vi siano suscettibili potenziali conflitti di interesse in riferimento al caso concreto;
 - c) nessun genere superi i 2/3 dei componenti della commissione;
 - d) la composizione delle commissioni esaminatrici ed i curricula dei commissari vengano resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto;
 - e) la composizione delle commissioni segua criteri di imparzialità e rotazione e avvenga in modalità trasparenti;
 - f) l'atto di nomina della commissione di concorso sia inviato, entro tre giorni dall'adozione del provvedimento, alla Consigliera o al Consigliere di Parità nazionale ai sensi dell'art. 5, co 1, lett. b) del Decreto Legislativo 215/2012;
5. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate ai sensi del presente Regolamento possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet di INDIRE contestualmente alla graduatoria finale.
6. Per gli adempimenti della commissione esaminatrice si rinvia a quanto disciplinato dagli articoli 9, 11 e 12 del DPR 487/94 e ss.mm.ii.
7. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni, delle sottocommissioni di

concorso, per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono determinati sulla base del Disciplinare INDIRE vigente in materia.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia integralmente a quanto previsto dalle disposizioni della normativa vigente in materia;
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Disciplinare per le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato INDIRE adottato con Decreto prot. 44765 del 13.12.2022;
3. Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INDIRE e pubblicato sul sito dell'INDIRE, www.indire.it (Sezione Amministrazione Trasparente).